

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa PARISI MARIPIA Presidente

dott.ssa ALESSANDRA MEDI Giudice

dott. PIERPAOLO GALANTE Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto:  
inabilitazione

TRA

(...)

RESISTENTE

E

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del  
21/1/2021, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato l'11/11/2020 xxx, yyyy, zzzzzz rispettivamente marito e figlie di Tizia, hanno dedotto che l'inabilitanda da circa 6 anni, attraverso l'utilizzo di facebook e whatsapp, interloquisse con persone di sesso maschile di origine straniera; che l'inabilitanda, invero, non si fosse limitata ad un mero rapporto epistolare, ma avesse inviato ingenti somme di denaro alle predette persone, nell'erronea convinzione di intrattenere con loro una relazione sentimentale; che l'inabilitanda, invero, nel trascorrere ore a chattare ed avendo perso ogni contatto con la realtà, si fosse addirittura convinta di essere sposata con un uomo diverso dall'effettivo marito e di avere una figlia di nome ..., invero inesistente, al cui padre l'inabilitanda aveva inviato del denaro.

Tanto premesso i ricorrenti hanno chiesto che Tizia venisse sottoposta, ex [artt. 415 e ss. c.c.](#), all'inabilitazione con conseguente nomina di un curatore.

Con memoria difensiva depositata in data 17/12/2020 si è costituita Tizia, la quale ha dedotto di non essere affetta da alcuna patologia psichiatrica, ma di vivere in una condizione di solitudine all'interno della propria famiglia; che, pertanto, essa esponente avesse trovato in internet occasioni per creare amicizie, di cui era poi rimasta vittima; che, tuttavia, essa comparente fosse perfettamente in grado di provvedere a se stessa.

Tanto premesso Tizia ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 21/1/2021, successivamente all'esame dell'inabilitata, le parti hanno precisato le conclusioni, rinunciato ai termini di cui all'[art. 190 c.p.c.](#) ed il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

Va premesso, in diritto, che la nozione di prodigalità è stata declinata nel tempo, in dottrina e giurisprudenza, in due diversi significati: secondo un orientamento di tipo "oggettivistico" vi sarebbe prodigalità, rilevante ex [art. 415, comma 2, c.c.](#), a fronte di un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, indipendentemente da una derivazione di tale comportamento da una specifica malattia o infermità, e, quindi, anche quando tale comportamento si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (cfr. tra tante Cass. sent. n. 786/2017; conf. Cass. ord. n. 5492/2018); secondo altra tendenza ermeneutica di tipo "soggettivistica", diffusa nella giurisprudenza di merito e secondo taluni autori più aderente al principio dell'autonomia/libertà negoziale, per l'attivazione di una misura protettiva di inabilitazione (o, come si dirà, di amministrazione di sostegno) è richiesto che la

prodigalità trovi fondamento in una situazione psicopatologica o di alterazione dei processi mentali (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 3.11.2017, in Fam. e d., 2018, 142 ss.).

Deve aggiungersi, poi, per ciò che in questa sede rileva, che costituisce approdo giurisprudenziale consolidato in sede di legittimità quello per cui può adottarsi la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente la sua persona e/o il suo patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione (cfr. Cass. sent. n. 18171/2013; Cass. ord. n. 20664/2017) e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità.

Infatti, l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha, come noto, la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che - sacrificando nella minor misura possibile la capacità di agire dell'interessato - si distingue dagli altri istituti a tutela degli incapaci (non già per il diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto) per la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del beneficiando, in relazione alla flessibilità dell'istituto ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Ed appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. da ultimo, in tale consolidato senso, [Cass. sent. n. 6079/2020](#)).

Orbene, osserva il Collegio che, quanto alla sussistenza dei presupposti per applicare una misura di protezione alla signora Tizia, occorre considerare che risulta pacifica, nel caso in esame, la dazione di rilevanti somme di denaro, da parte dell'interessata, a soggetti da questa mai incontrati nel mondo reale e, addirittura, almeno in un caso, mai visti neppure attraverso webcam.

La signora Tizia, infatti, esaminata dal G.I. ha riferito di aver dato Euro 35.000,00 ad un tale signor ..., conosciuto su facebook e visto una sola volta dall'interessata attraverso una videochiamata, perché questi "aveva bisogno di un aiuto" e di aver altresì dato Euro 8.000,00 ad un tale ..., mai visto dalla esaminata neppure mediante webcam, perché questi sarebbe venuto a trovarla, secondo quanto riferito dalla esaminata.

Inoltre, non è contestato e comunque risulta dalla documentazione in atti (cfr. trascrizione delle conversazioni wats app della signora Tizia sub doc. 3 allegato al ricorso) che l'interessata abbia intrattenuto conversazioni con persone che - fingendo di essere un avvocato e una figlia naturale della Tizia, tale ... e abusando delle passioni dell'interessata e della portata delle sue facoltà critiche e volitive - sono riusciti a farle compiere dazioni di danaro in favore di un immaginario "marito" dell'inabilitanda, secondo quanto risulta dalle predette conversazioni.

Ora, posto che non v'è dubbio che la signora Tizia sia rimasta vittima di "truffe affettive" (rectius: circonvenzione ex [art. 643 c.p.](#)), ciò che in questa sede rileva è che l'interessata si trovi in una chiara condizione di vulnerabilità, derivante da una riduzione della capacità critica e volitiva, tale da esporla ad azioni di circonvenzione da parte di terzi, alle quali ella non è capace di opporre resistenza alcuna.

È di lapalissiana evidenza, infatti, che solo sulla base di tale menomazione delle facoltà critiche e volitive può trovare spiegazione la dazione di somme di danaro ingenti - vieppiù se comparate al modesto patrimonio mobiliare della signora Tizia- a persone mai incontrate nel "mondo reale" e per motivazioni fragili (... aveva bisogno di aiuto) o addirittura futili (... sarebbe venuto a trovare l'interessata), alla stregua del metro di giudizio di una persona pienamente "padrone di sé" ed alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (le richieste di danaro provenivano, come detto, da persone mai incontrate o, addirittura, mai viste neppure mediante collegamento da remoto).

Deve, pertanto ritenersi certamente sussistente l'esigenza di proteggere la signora Tizia, mediante l'adozione, in suo favore, di uno strumento di tutela.

Quanto alla misura più idonea alla protezione dell'interessata, tuttavia, il Collegio osserva che la misura dell'inabilitazione si appalesa inadeguata rispetto alle esigenze di protezione dell'inabilitanda atteso che, per un verso, il curatore non avrebbe compiti di cura della persona (che invece possono assegnarsi all'AdS) e, per altro verso, la perdita parziale della capacità di agire per la sola straordinaria amministrazione non consentirebbe, in caso d'inabilitazione, un adeguato controllo sull'utilizzo del denaro nel quotidiano, che la signora Tizia potrebbe quindi continuare a versare in favore di possibili approfittatori.

La misura dell'Amministrazione di Sostegno, quindi, meglio si presta, rispetto all'inabilitazione, a soddisfare gli interessi personali e patrimoniali della beneficianda, tenuto conto della duttilità della misura, della sua idoneità ad adeguarsi alle esigenze della persona protetta e dell'agilità della relativa procedura applicativa, che consente peraltro in

ogni momento di rimodulare i poteri dell'AdS e la correlativa incapacità/capacità della persona beneficiaria.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell'[art. 418, comma 3, c.c.](#) al Giudice Tutelare tabellarmente competente per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della beneficianda.

Nelle more, tuttavia, al fine di evitare un vuoto di protezione, va nominato ai sensi dell'[art. 418, comma 3, c.c.](#), un amministratore di sostegno provvisorio in favore della beneficianda, da individuarsi nell'avv. ... ed a cui vanno attribuiti i poteri come in dispositivo, non potendosi assecondare l'iniziale scelta della beneficianda di avere come A.d.S. suo marito, con cui evidentemente sussistono conflitti che renderebbero disagevole l'esercizio dell'incarico, né quella successiva di avere come A.d.S. il suo difensore, che si troverebbe in una situazione di conflitto d'interessi nel curare gli interessi della beneficiaria-cliente.

Nulla per le spese, in considerazione della particolarità della vicenda e della natura della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso per inabilitazione proposto da ... nei confronti di Tizia;
- 2) dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare tabellarmente competente;
- 3) nomina l'avv. ..., con domicilio professionale in Ravenna, via ....., amministratore di sostegno, in via provvisoria ed urgente, di Tizia, nata a Ravenna ed ivi residente in via..... ;
- 4) dispone che la capacità di agire della beneficiaria sia limitata in relazione al compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio per cui nel prosieguo è previsto il potere di sostituzione o di assistenza necessaria dell'A.d.S.;
- 5) dispone che l'Amministratore di Sostegno rappresenti la Beneficiaria:

a) sostituendola nella riscossione della pensione e di ogni altro reddito o provento (anche da mantenimento da parte del coniuge), da impiegarsi per il mantenimento e l'assistenza dell'interessata;

b) sostituendola nella gestione dei rapporti bancari e postali (autorizzando l'A.d.S. sin d'ora anche all'attivazione di servizi di internet banking dispositivi, con eventuale limite di spesa quotidiana e mensile rimessa alla scelta dell'A.d.S. in base alle necessità della persona beneficiaria) e nel compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio. Per quanto concerne l'ordinaria amministrazione del patrimonio l'A.d.S. metterà a disposizione dell'interessata una somma mensile, pari ad euro 300,00 o alla diversa, maggiore o minore, somma concordata con la beneficiaria e approvata dal G.T., che Tizia gestirà autonomamente con la sola vigilanza dell'A.d.S. (la beneficiaria avrà cura di conservare la documentazione afferente alle spese effettuate, salvo quelle per l'economia domestica e per i bisogni quotidiani, al fine di consentire la vigilanza dell'A.d.S.);

c) assistendola nella presentazione di istanze e di dichiarazioni a soggetti pubblici e privati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: a fini assistenziali, previdenziali, economici e fiscali);

6) dispone che l'Amministratore di sostegno vigili sulle condizioni di vita e salute della beneficiaria,

sostenendola e consigliandola, in base alle necessità e possibilità, in un percorso terapeutico, eventualmente anche di coppia, o anche in un progetto di maggiore inserimento sociale-ricreativo, che la sottragga alla dimensione solitaria in cui versa, anche mediante ausilio dei Servizi sociali e sanitari territorialmente competenti; il tutto previa autorizzazione del Giudice Tutelare - ove necessaria a norma dell'[art. 411 cod. civ.](#) - e con l'obbligo d'informare costantemente la persona beneficiaria circa gli atti da compiere e il Giudice Tutelare in caso di suo dissenso;

7) dispone che alla beneficiaria si estenda l'incapacità di donare, nonché la sospensione della prescrizione per la condizione del titolare, previste dagli artt. 774 e 2942, comma 1, [n. 1, c.c.](#)

8) onera l'amministratore di Sostegno di depositare telematicamente il giuramento di esercitare l'incarico affidato con fedeltà e diligenza ai sensi degli [artt. 411 e 349 c.c.](#); il

giuramento sarà vistato dal G.T. tabellaramente competente con conseguente immissione dell'AdS nei poteri conferiti in via provvisoria ed urgente;

9) compensa le spese di lite.

Manda la cancelleria per la trasmissione del procedimento al G.T. tabellaramente competente e per gli adempimenti di rito.

Ravenna, 30 gennaio 2021.